



TCS Protezione giuridica privata

Condizioni generali d'assicurazione

Edizione 2011, stato gennaio 2022

Le disposizioni elencate qui di seguito regolano i diritti e gli obblighi delle due parti al contratto. Inoltre il contratto è subordinato alla Legge federale sul contratto d'assicurazione nonché all'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista Protezione giuridica SA (in seguito: «Assista») a procurarsi e a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla liquidazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista ha facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Se la liquidazione del caso giuridico lo richiede, i dati potranno essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero. Assista s'impegna a trattare nella più totale riservatezza le informazioni ottenute.

L'assicurato autorizza Assista ad usare metodi di comunicazione elettronici come gli e-mail, i fax, ecc., per comunicare con gli assicurati e le altre parti contraenti, salvo obiezione espressa dell'assicurato. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista respinge ogni responsabilità relativa al ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da terzi non autorizzati, di informazioni e dati di ogni natura trasmessi per via elettronica.

I dati relativi al contratto d'assicurazione (nome, indirizzo, numero di telefono e anno di nascita del contraente nonché delle persone della medesima economia domestica) sono registrati presso il Touring Club Svizzero, il quale può disporne a fini promozionali.

Per permettere una più facile lettura delle presenti condizioni generali d'assicurazione, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono anche per le persone di sesso femminile.

Sommario

Disposizioni generali

1. Parti contraenti	Pagina 04
2. Persone assicurate	Pagina 04
3. Qualità assicurate	Pagina 05
4. Inizio e fine dell'assicurazione	Pagina 05
5. Prestazioni assicurate	Pagina 05
6. Copertura territoriale	Pagina 08
7. Copertura temporale	Pagina 09
8. Premi	Pagina 10
9. Comunicazioni	Pagina 10

Protezione giuridica privata

10. Rischi	Pagina 11
------------	-----------

Annuncio e gestione di un caso giuridico

11. Annuncio	Pagina 16
12. Gestione	Pagina 16
13. Libera scelta dell'avvocato	Pagina 16
14. Procedimento arbitrale	Pagina 17
15. Violazione degli obblighi	Pagina 17
16. Rescissione in seguito a un caso	Pagina 17

Disposizioni generali

1. Parti contraenti

Assicuratore

Assista Protezione giuridica SA, Vernier/Ginevra (in seguito: «Assista»).

Contraente

Persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Persone assicurate

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente tra le seguenti:

Assicurazione Individuale

copre esclusivamente il contraente.

Assicurazione Famiglia

copre il contraente e le persone che vivono nella stessa economia domestica con lui, ossia:

- il coniuge o la persona che ne fa le veci;
- i figli;
- le persone a carico.

Sono ugualmente coperti:

- i collaboratori domestici e gli ausiliari impiegati all'interno dell'economia domestica del contraente, limitatamente alle controversie relative allo svolgimento delle loro funzioni;
- gli eredi del contraente in caso di decesso del medesimo in ragione di un evento coperto dal presente contratto.

3. Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

- a. persone private;
- b. persone che esercitano un'attività professionale dipendente;
- c. locatari;
- d. parti di un contratto come definite dall'art. 10.1 g e h;
- e. pedoni, ciclisti, cavalieri;
- f. persone che praticano un'attività sportiva;
- g. passeggeri di ogni mezzo di trasporto.

4. Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

L'assicurazione è valida un anno e si prolunga tacitamente di anno in anno se non viene rescissa per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.

5. Prestazioni assicurate

5.1 Prestazioni interne

Nell'ambito di un caso giuridico coperto gli specialisti di Assista, essenzialmente avvocati e giuristi, garantiranno la loro consulenza e provvederanno alla difesa degli interessi dell'assicurato. Assista si farà carico dei costi relativi alle prestazioni interne.



5.2 Prestazioni esterne

Assista garantisce all'assicurato, fino a concorrenza dell'importo di CHF 250 000.– per ogni caso giuridico coperto e di CHF 50 000.– per la copertura Mondo (art. 6.4), la presa a carico delle seguenti spese:

- a. le spese e gli onorari d'avvocato** prima del processo o nel corso della procedura.
- b. le spese di perizia** ordinate da Assista o dal tribunale.
- c. le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie** imposte all'assicurato.
- d. le indennità giudiziarie** dovute alla controparte e imposte all'assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all'assicurato spettano ad Assista.
- e. le spese di trasferta** dell'assicurato in caso di citazione in giustizia quale imputato o parte al processo, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) siano superiori a CHF 100.–. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo nella misura in cui siano stati concordati in anticipo con Assista.
- f. le spese d'incasso** delle indennità accordate all'assicurato, fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un ammontare massimo di CHF 5000.–.
- g. le spese di una mediazione** d'intesa con Assista.
- h. la cauzione penale** per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

Qualora diverse procedure risultino da uno stesso sinistro o da fatti ad esso collegati sono considerate in maniera globale come un unico caso giuridico.

5.3 Limitazioni delle prestazioni

a. Valore litigioso minimo

Il servizio giuridico di Assista fornisce all'assicurato i consigli necessari alla risoluzione del caso e difende i suoi interessi (prestazioni interne ai sensi dell'art. 5.1), indipendentemente dal valore litigioso.

La presa a carico di prestazioni esterne ai sensi dell'art. 5.2 è garantita se il valore litigioso è superiore a CHF 2000.–. Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2000.–, la presa a carico delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la parte avversa è difesa da un avvocato.

b. Consulenza giuridica

Nell'ambito di quanto definito dall'articolo 10.1 j, Assista concede all'assicurato una consultazione giuridica unica. Se sarà necessario ricorrere a un avvocato, ad un notaio o mediatore riconosciuto, Assista prende a carico gli onorari fino ad un massimo di CHF 500.– per ogni caso (IVA inclusa).

5.4 Riduzione delle prestazioni

In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

5.5 Prestazioni non assicurate

Assista non prende a carico:

- il danno che l'assicurato ha subito;
- le spese che incombono a terzi o ad un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe a cui l'assicurato viene condannato.



6. Copertura territoriale

In funzione del rischio assicurato (art. 10.1) le diverse coperture territoriali sono le seguenti:

6.1 Svizzera

La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Liechtenstein, a condizione che il tribunale competente sia ubicato sui territori sopra menzionati, che il diritto di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 250 000.–.

6.2 UE/SEE

La copertura UE/SEE è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera e nei paesi membri dell'UE o dello SEE (Unione Europea o Spazio Economico Europeo) a condizione che il tribunale competente sia ubicato sui territori sopra menzionati, che il diritto comunitario o nazionale di uno di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 250 000.–.

6.3 Europa

La copertura Europa è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera, nel resto dell'Europa (ad Est fino ai monti Urali) e negli stati confinanti col Mediterraneo, a condizione che il tribunale competente sia ubicato sui territori sopra menzionati, che il diritto comunitario europeo o nazionale di uno di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 250 000.–.

6.4 Mondo

La copertura Mondo è valida per i casi giuridici sopraggiunti in tutti quei paesi che non sono compresi dalla copertura Europa. Nell'ambito di questa copertura, le prestazioni di Assista sono limitate all'importo di CHF 50 000.–.

7. Copertura temporale

7.1 Data determinante

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

È considerata come data determinante:

a. nel diritto della responsabilità civile:

la data dell'avvenimento che ha provocato il danno.

b. nel diritto delle assicurazioni:

la data dell'avvenimento che richiama il diritto ad una prestazione; in materia di invalidità, l'avvenimento che ha provocato il danno è la data dell'incidente; per i casi di malattia, la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro. Se non si tratta di una domanda di prestazione, la data della comunicazione, da parte dell'assicurazione, della decisione contestata.

c. nel diritto dei contratti:

la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale.

d. nel diritto penale e penale-amministrativo:

la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.

e. nel diritto delle persone, della famiglia e delle successioni:

la data dell'avvenimento che provoca il bisogno d'informazioni.



7.2 Termine di attesa

I litigi che insorgono durante i primi 3 mesi di validità della polizza assicurativa e derivanti da contratti sono esclusi dalla copertura.

8. Premi

a. Pagamento

Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

b. Modifica

In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Se la polizza non è rescissa al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato.

c. Rimborso

Nel caso di una rescissione del contratto durante l'anno assicurativo, Assista rimborsa il premio non utilizzato.

9. Comunicazioni

Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto ad Assista. Ogni cambiamento d'indirizzo deve essere comunicato immediatamente ad Assista.

Le comunicazioni del contraente e degli assicurati ad Assista devono essere indirizzate a: Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Ginevra, oppure a uno dei suoi servizi giuridici.

Protezione giuridica privata

10. Rischi

10.1 Rischi assicurati

a. Diritto della responsabilità civile

Litigi dell'assicurato risultanti dalle sue pretese legali in risarcimento del danno subito al momento di un evento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva. Richieste dell'assicurato derivanti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

b. Diritto dei pazienti

Litigi dell'assicurato risultanti dalle sue pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell'obbligo d'informare.

La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

Le coperture Europa e Mondo si applicano tuttavia esclusivamente ai litigi risultanti da trattamenti di urgenza.

c. Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti d'assicurazione, casse malattia e casse pensioni, private o pubbliche, stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

d. Contratto di lavoro

Litigi dell'assicurato con il suo datore di lavoro derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di funzione. In questi casi la copertura assicurativa è garantita integralmente fino a concorrenza di un valore litigioso di CHF 100 000.–. Al di là di questo valore, la presa a carico viene stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra la somma di CHF 100 000.– e



l'importo del valore litigioso. Questo si intende come la somma dei crediti e non delle eventuali pretese parziali. In caso di domanda riconvenzionale i valori litigiosi vanno sommati.

La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

e. Contratto di mandato propriamente detto

Litigi dell'assicurato con il suo mandatario risultanti da un contratto di mandato propriamente detto.

La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

f. Contratto di locazione

Litigi dell'assicurato con il locatore dell'appartamento o della casa in cui egli abita.

La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

g. Diritti del consumatore e diritto dei contratti

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (lista esauriente):

- acquisizione/vendita (compreso l'e-commerce),
- permuta,
- donazione,
- locazione,
- prestito,
- deposito,
- credito al consumo,
- carte di credito,
- appalto,
- abbonamento,
- telecomunicazione.

La copertura UE/SEE si applica a questi litigi.

h. Diritti del viaggiatore

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (lista esauriente):

- carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero),
- trasporto di bagagli e di persone,
- viaggio a prezzo forfetario,
- ristorazione e alberghi,
- locazione temporanea (massimo 3 mesi) di un appartamento o di una casa per le vacanze che l'assicurato utilizza per le proprie necessità.

Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

i. Diritto penale e penale-amministrativo

Difesa dell'assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza. Se l'assicurato viene accusato di una infrazione intenzionale, Assista non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva, l'assicurato venga integralmente prosciolto dall'accusa a lui mossa, o riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.

Il proscioglimento non può dipendere da un indennizzo dell'assicurato nei confronti del denunciante o accusatore privato.

Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

j. Diritto delle persone, della famiglia (inclusi i casi relativi al matrimonio, al divorzio, all'unione domestica registrata ed al concubinato), delle successioni. In questi settori, le prestazioni di Assista sono limitate a CHF 500.– per ogni caso, IVA inclusa (vedi art. 5.3 b).

La copertura Svizzera si applica a questi litigi.



10.2 Rischi non assicurati e esclusioni generali

- I rischi non menzionati dall'art. 10.1 a-j, per esempio, il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto delle società, il diritto pubblico relativo alle costruzioni, alla pianificazione del territorio, i litigi in rapporto con un'associazione.
- I litigi dell'assicurato in qualità di
 - datore di lavoro;
 - sportivo professionista;
 - acquirente, proprietario, mutuatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore;
 - proprietario o di comproprietario (compreso la proprietà per piani) di un oggetto o bene immobiliare;
 - locatore o di sublocatore.
- I litigi dell'assicurato in relazione con
 - l'acquisizione/l'alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di oggetti o beni immobiliari;
 - il pegno immobiliare;
 - un contratto concernente l'utilizzo a tempo parziale di beni immobili (multiproprietà);
 - lo studio, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere dell'assicurato;
 - l'acquisizione/l'alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di cartevalori;
 - l'investimento e la gestione di cartevalori o altri beni;
 - operazioni a termine e affari speculativi;
 - una qualsiasi attività lucrativa indipendente dell'assicurato, per esempio:
 - un'attività professionale principale o accessoria in cui l'assicurato assume interamente o parzialmente il rischio dell'imprenditore, senza trovarsi in una posizione di subordinazione;
 - una funzione d'amministratore o di socio in una società semplice, commerciale o cooperativa;

- l'incasso di crediti;
- i crediti che sono stati ceduti all'assicurato;
- l'uso di software informatici e l'hosting di siti internet.
- La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato.
- I litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente.
- Le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli.
- Le controversie dell'assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi.
- Le controversie risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché i cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.
- Le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali.
- I litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista.

Fanno ugualmente parte dei rischi non assicurati le azioni in responsabilità civile, le procedure penali e penali-amministrative e ogni altra procedura simile in relazione alle esclusioni sopra citate.



Annuncio e gestione di un caso giuridico

11. Annuncio

L'assicurato notifica, il più presto possibile, il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista. Se viene conferito un mandato ad un avvocato, se viene avviata un'azione giudiziaria o interposto un ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione, Assista può rifiutare integralmente la presa a carico di tutti i costi.

12. Gestione

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e avvia le pratiche necessarie per difendere i suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre, consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.

L'assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative intavolate da Assista. Egli non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione che comporti degli obblighi per Assista.

13. Libera scelta dell'avvocato

Quando l'assicurato lo richiede, egli può, dopo avere ricevuto l'autorizzazione di Assista, scegliere liberamente e conferire il mandato ad un avvocato territorialmente competente, qualora l'intervento di un avvocato si renda necessario per la difesa dei suoi interessi.

L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Questi l'autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione i documenti rilevanti del caso.

Quando il ricorso ad un avvocato all'estero è necessario, egli è designato di comune accordo tra l'assicurato e Assista.

14. Procedimento arbitrale

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista in merito alla liquidazione di un caso giuridico coperto, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente:

l'assicurato e Assista designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico sono applicabili le norme del Codice di procedura civile svizzero.

15. Violazione degli obblighi

Se l'assicurato viola, per colpa sua, i suoi obblighi contrattuali o legali, Assista ha il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione abbia comportato delle spese supplementari.

16. Rescissione in seguito a un caso

Per ogni caso giuridico che dà luogo a una prestazione di Assista, entrambe le parti al contratto hanno il diritto di rescinderlo.

Se il contraente decide di rescindere il presente contratto, deve farlo per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo al più tardi 30 giorni dopo aver ricevuto la notifica della chiusura della pratica da Assista. La copertura assicurativa cessa a partire del ricevimento della notifica di rescissione.

Se la rescissione è data da Assista, deve farlo al più tardi al momento della notifica di chiusura della pratica. La copertura di Assista cessa 14 giorni dopo l'invio della rescissione. La quota del premio non utilizzata è rimborsata.



Assista Protezione giuridica SA

Chemin de Blandonnet 4

Case postale 820

1214 Vernier GE

Tel. 0844 888 111

Fax 0844 888 112

tcs-protezione-giuridica.ch